

STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ACQUE





Massimo Gattolin

Dirigente Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio



PROVINCIA DI VENEZIA
Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

Obiettivi

Corretta gestione del livello più basso ma maggiormente diffuso della rete di scolo delle acque meteoriche

Scendendo nei vari livelli di pianificazione e programmazione idraulica, dai piani di bacino ai piani delle acque, rimane l'ultimo ma non meno importante elemento dell'intera rete scolante del territorio. Ha una capillare distribuzione e , quindi, un ruolo fondamentale nella salvaguardia idraulica del territorio e sul quale è indispensabile fornire regole di corretta gestione.

Coordinamento tra Enti al fine della condivisione della regole a tutto il territorio provinciale

Addivenire ad un documento di regolamentazione quanto più possibile condiviso tra i principali Enti preposti alla gestione della rete minore da proporre ai Comuni

Supporto tecnico ai Comuni

Proponendo una regolamentazione sulla gestione dei fossi privati che può essere adottata tal quale, oppure può essere modificata in relazione a specificità territoriali

Divulgazione ai cittadini

Pubblicando in forma semplice e comprensibile, con una serie di domande e risposte, disegni e schemi il regolamento in migliaia di copie da distribuire gratuitamente



IL PERCORSO DI CONDIVISIONE DEL REGOLAMENTO (2009-2012)

Provincia di Venezia – Consorzi di Bonifica – Unione Veneta delle Bonifiche

Primi incontri interlocutori con i Consorzi di Bonifica e l'Unione Veneta Bonifiche
Raccolta indicazioni, stesura e discussione di alcune bozze

Elaborazione di una bozza condivisa

Raccolta osservazioni da parte dei Consorzi di Bonifica

Quesito UVB alla Regione sull'interpretazione dell'art. 34 della L.R. 12/2009
Discordanza interpretativa tra due Consorzi di Bonifica

Incontri di chiarimento e coordinamento

Stesura documento definitivo e revisione da parte del Segretario provinciale

Raccolta di ulteriori osservazioni dei Consorzi di Bonifica da parte dell'Unione Veneta Bonifiche

Valutazione e parziale recepimento osservazioni


Informativa di Giunta 17/10/2012

Trasmissione del regolamento ai Comuni con nota prot. n. 98940 del 07/11/2012



PERCORSO DI CONDIVISIONE DEL REGOLAMENTO (2009-2012)

Provincia di Venezia – Consorzi di Bonifica – Unione Veneta delle Bonifiche



Principali CRITICITA' incontrate

Organizzative:

- la predisposizione del regolamento si è temporalmente collocata in un momento di ridefinizione degli ambiti territoriali dei Consorzi di Bonifica (L.R. 12/2009), conclusa nel 2010
- si sono dovute mettere a confronto prassi ed esperienze diverse tra loro

Giuridiche:

- interpretazione ed applicabilità dell'art. 34 L.R. 12/2009 (casi di inerzia dei proprietari)

Gestionali:

- Distanze di siepi ed alberature dal ciglio dei fossati



SUGGERIMENTI IN FASE DI ADOZIONE



- verifica della sinergia con il piano delle acque, ad esempio per individuare fossi e capofossi (loro competenza e rilevanza)
- eventuali cartografie di sostegno
- parere del Consorzio di Bonifica prima dell'approvazione in consiglio, per risolvere specificità territoriali



ART 2


Definizioni

•SCOLINE **SCOLINE** tuati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso;



•FOSSI **FOSSI** correre acqua meteorica, di risorgiva o comune che se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;

•CAPOFOSSI **CAPOFOSSI** fossi scati a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di scolo indipendentemente dall'estensione;



•CIGLIO **CIGLIO** intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;

•PIEDE ARGINALE **PIEDE ARGINALE** sponda di campagna ed il rilevato arginale;

TOMBINAMENTO struttura di ferro o capofosso con manufatti idraulici che, nel caso di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;

•ALVEO **ALVEO** parte di sezione di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dall'alveo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).




ART. 3**Distanze****MESSA DIMORA DI NUOVE PIANTE**

1. Per la messa a dimora di nuove piante, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse.

MANTENIMENTO A DIMORA DI PIANTE ESISTENTI

2. Le alberature e siepi esistenti, che risultano in ostacolo all'allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.



3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non

OPERE IN PROSSIMITÀ DELLA RETE DI SCOLO

esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.


4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine all'angolo

SCAVO DI NUOVI FOSSI A CONFINE

5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.



6. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.



7. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
- a) m 2 dal ciglio dei capofossi;
 - b) m 1 dal ciglio dei fossi.
- E' auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

La distanza "d" tra le colture
e il ciglio del fosso è pari a:

$d \geq 2 \text{ mt}$ da:
fossi pubblici
capifosso

$d \geq 1 \text{ mt}$ da:
fossi privati



ART. 4**Divieti assoluti**

Nei fossi privati

a) realizzare

b) ingombrare

c) immettere

immesse solo


d) eseguire p

restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque,

Nei fossi privati è vietato:**a) realizzare opere che impediscano il regolare deflusso delle acque;****b) ingombrare l'alveo;****c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non autorizzate;****d) eseguire piantagioni sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati;**

anno essere

e il



- e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.



ART. 5**Manutenzione e**

1. I fossi privati


2. I proprietari h
fondi necessa
pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza

comuni a più
on recare

3. E' auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.


4. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:



- tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con involti insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
- ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
- rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;




- mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
- rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
- tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 1;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.



ART. 6**Tombinamento di fossi**

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.

2. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.



Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque), è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica

- b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
- c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- e) stato di progetto;
- f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
- g) rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino



ART. 7**Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.

2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, rizezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

5. In tal caso il Comune con lettera formale quale il frontista deve dichiarare l'adesione, comunemente la quota di competenza della spesa.


6. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo dei lavori.

7. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata manutenzione, il Comune, in quanto Responsabile dell'Ufficio comunale competenza, provvederà all'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Se l'insufficienza dei fossi è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto nel Regolamento, con ordinanza comunale, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri



8. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica.
9. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.




PER AZIONI DI INTERRAMENTO È NECESSARIO IL PARERE DEL CONSORZIO!



ART. 8**Sbarramenti irrigui provvisori**

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:



- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.



ART. 9**Violazioni ed ammende**


1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.


ART. 10**Esecuzione forzosa**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.
3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 11**Entrata in vigore**

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione, previo parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente.





Linee guida di accompagnamento al Regolamento

ALTRI CONSIGLI UTILI




Linee guida operative. A sinistra un esempio di pratica errata, con la cementificazione del terreno che impedisce il corretto deflusso delle acque. A destra, la metodologia appropriata che consente facilmente l'assorbimento da parte del suolo (tratto da: *I Piani delle Acque*, Provincia di Venezia, 2011).





Linee guida operative. A sinistra è presentato l'approccio sbagliato, con una tubazione che limita il deflusso delle acque; a destra si evidenzia l'opera idraulica corretta, che permette il mantenimento della sezione del corso d'acqua (tratto da: *I Piani delle Acque*, Provincia di Venezia, 2011).





Linee guida di accompagnamento al Regolamento

IL RUOLO DEI CONSORZI DI BONIFICA

- A) Autorizzazioni**
rilascia licenze inerenti la realizzazione di opere in fascia di rispetto dei corsi d'acqua di propria competenza
- B) Concessioni**
rilascia concessioni di opere idrauliche che occupano il suolo demaniale (quali ponti, tombotti e altre strutture di attraversamento aereo e in subalveo) e di scarichi di acque non meteoriche
- C) Pareri**
esprime pareri in diversi ambiti:
- 1) su *accessi carrai e tombature di fossi privati*
 - 2) su *Valutazioni di Compatibilità Idraulica urbanistica*
 - 3) su *urbanizzazioni e migliorie fondiarie*



B) Concessioni

Il Consorzio di bonifica è l'organo di riferimento per il rilascio di concessioni di opere idrauliche che occupano il suolo demaniale (quali ponti, tombotti e altre strutture di attraversamento aereo e in subalveo) e di scarichi di acque non meteoriche.

Si tratta di concessioni a titolo oneroso ai sensi della normativa vigente, statale e regionale. Un canone ridotto è applicato anche alle occupazioni demaniali dovute ai primi accessi carrai alle proprietà, con lunghezze inferiori agli 8 metri.



C) Pareri

Il Consorzio di bonifica ha la facoltà di esprimere pareri in diversi ambiti:


1) su *accessi carrai e tombinature di fossi privati*. Le *tombinature*, in quanto contrarie al principio dell'invarianza idraulica e spesso causa di allagamenti, sono rigidamente regolamentate.

Infatti il Consorzio non autorizza tombinamenti di fossi a cielo aperto se non nel caso in cui se ne dimostri l'assoluta necessità e vengano contestualmente ripristinati i corrispondenti volumi d'invaso e la capacità di deflusso;

2) su *Valutazioni di Compatibilità Idraulica* per gli strumenti urbanistici come varianti generali o varianti che prevedono attività che possono modificare l'assetto idraulico di un territorio. Il Consorzio esprime il parere sulla V.C.I. e lo trasmette all'ufficio del Genio Civile competente;


3) su *urbanizzazioni e migliorie fondiari*. Il Consorzio indica gli indirizzi per mitigare l'impatto idraulico degli interventi previsti.





Linee guida di accompagnamento al Regolamento

TIPOLOGIA DI SIEPI AGRARIE CONSIGLIATE



>	Biodiversificazione dell'ecosistema agrario
>	Funzione faunistica
>	Ombreggiamento del corso d'acqua
>	Produzione di biomassa per clipping
>	Produzione di biomassa per legna da ardere
>	Produzione di biomassa per legna da opera
>	Sostegno delle rive del corso d'acqua




TIPOLOGIA DI SIEPI AGRARIE CONSIGLIATE

Modulo 1

Ceduo semplice con turno di 3-4 anni o maggiore
 Specie:
 - *Cornus sanguinea*, *Viburnum opulus*, *Euonymus europaeus*,
Fragula alnus, *Ligustrum vulgare*, *Salix cinerea*, *Salix purpurea*

● Specie arbustiva




> Biodiversificazione dell'ecosistema agrario
> Funzione faunistica
> Ombreggiamento del corso d'acqua
> Produzione di biomassa per cippato
> Produzione di biomassa per legna da ardere
> Produzione di biomassa per legna da opera
> Sostegno delle rive del corso d'acqua

Modulo 2

Ceduo semplice con turno di 5-6 anni
 Specie:
 - *Platanus acerifolia*, *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus minor*, *Alnus glutinosa*,
Viburnum opulus, *Euonymus europaeus*, *Fragula alnus*, *Ligustrum*
vulgare, *Acer campestre*, *Prunus spinosa*, *Lonicera xylosteum*, *Rhamnus*
oxylicarpa


● Specie arborea a coppia
 ● Specie arbustiva



> Biodiversificazione dell'ecosistema agrario
> Funzione faunistica
> Ombreggiamento del corso d'acqua
> Produzione di biomassa per cippato
> Produzione di biomassa per legna da ardere
> Produzione di biomassa per legna da opera
> Sostegno delle rive del corso d'acqua




Modulo 3



> Biodiversificazione dell'ecosistema agrario
> Funzione faunistica
> Ombreggiamento del corso d'acqua
> Produzione di biomassa per cippato
> Produzione di biomassa per legna da ardere
> Produzione di biomassa per legna da opera
> Sostegno delle rive del corso d'acqua

Modulo 4



> Biodiversificazione dell'ecosistema agrario
> Funzione faunistica
> Ombreggiamento del corso d'acqua
> Produzione di biomassa per cippato
> Produzione di biomassa per legna da ardere
> Produzione di biomassa per legna da opera
> Sostegno delle rive del corso d'acqua




Modulo 5

Ceduo semplice con turno di 8-10 anni e ceduo a sterzo con periodi di curazione di 3-4 anni; altopiùo con turno di 40-60 anni

Specie:

- *Fraxinus excelsior*, *Quercus robur*
- *Platanus acerifolia*, *Ulmus minor*, *Ailanthus glandulosa*
- *Viburnum opulus*, *Eucosmia europaea*, *Fraxinus alba*, *Ligustrum vulgare*, *Acer campestre*, *Pyrus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Rhamnus cathartica*, *Corylus avellana*



Caratteristiche e funzioni principali

>	Biodiversificazione dell'ecosistema agrario
>	Funzione faunistica
>	Ombreggiamento del corso d'acqua
>	Produzione di biomassa per cippato
>	Produzione di biomassa per legna da ardere
>	Produzione di biomassa per legna da opera
>	Sostegno delle rive del corso d'acqua



www.difesasuolo.provincia.venezia.it

Massimo Gattolin

(con la collaborazione di Valentina Bassan, Elena Miele, Andrea Mazzucato e Matteo Genovese)

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

Grazie per l'attenzione

